

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

In funzione di Giudice del Riesame

Tel. e fax 0961/885781-783

PEC : riesame.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it

Per comunicazione e notifica a:

N. 314 / 15 / RR. PERS.

1) AVVOCATO Salvatore Strano

Postague
Autouru

2) AVVOCATO Autouru Porcell-

Catanzaro, 10 / 7 / 15

L'Assistente Giudiziario
(Rosalba Battaglia)

TEL. 0961 - 885797

N.B.: si prega segnalare eventuale irregolarità della ricezione del file, o eventuale diverso indirizzo telematico dove inviare i provvedimenti del Tribunale del Riesame.

N. 5490/2013 RG NR DDA

N. 235/2014 RG T.
N. 71/2015 RG CC
Tribunale Vibo Valentia

N. 314/2015 R.R. Pers.



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA PENALE

Il Tribunale, composto dai Magistrati:

1. dott.	Giuseppe	Valea	Presidente rel.
2. dott.ssa	Barbara	Saccà	Giudice
3.dott.	Federico	Zampaoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

ordinanza ex articolo 310 c.p.p.

sull'appello avanzato dai difensori di **CASTAGNA Antonino**, nato 1 ottobre 1950, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 18 marzo 2015, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari ovvero di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa presso la sede dell'azienda C.M.C. sita in Porto Salvo (Vibo Valentia), in esito alla udienza camerale, esaminati gli atti e sentito il relatore,

osserva e rileva

Il Tribunale di Vibo Valentia, a cui i difensori di Castagna Antonino si erano rivolti per ottenere la revoca degli arresti domiciliari o l'autorizzazione allo

svolgimento di attività lavorativa presso la sede dell'azienda M.C.M. ubicata in Porto Salvo (Vibo Valentia), ha rigettato l'istanza osservando che nei riguardi del Castagna, imputato del reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale, non potrebbero ritenersi venute meno le esigenze cautelari in ragione di quanto appresso indicato: a) irrilevanza del decorso del tempo di esecuzione della misura cautelare; b) l'escussione del teste Polito Eugenio William non consentirebbe di desumere con certezza l'estraneità del Castagna dalle condotte addebitategli; c) le dichiarazioni del teste, in ogni caso, dovranno essere vagliate al termine dell'istruttoria dibattimentale; d) la professionalità dell'imputato, titolare di azienda nella quale troverebbero occupazione oltre 200 dipendenti, non potrebbe essere valutata quale elemento di esclusione di esigenze cautelari o quale presupposto per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa presso la sede dell'azienda stessa, sia perché l'esercizio dell'attività imprenditoriale costituisce il nucleo essenziale del contestato delitto, e sia perché le dimensioni dell'azienda imporrebbero necessariamente un'organizzazione complessa del lavoro con individuazione di una pluralità di soggetti con poteri di controllo e gestione dell'azienda stessa; e) lo stato di salute dell'imputato era stato tenuto in considerazione nel provvedimento di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

AV

Con l'atto di appello, depositato il 27 marzo 2015, Castagna Antonino, a mezzo dei suoi difensori, censura il provvedimento negativo del Tribunale per difetto di motivazione, evidenziando, in via preliminare, che la Suprema Corte, con orientamento costante, avrebbe considerato possibile il venir meno della presunzione legale del *periculum in libertate* a fronte di elementi concreti e specifici, anche non necessariamente indicativi dell'avvenuta rescissione del

rapporto associativo, quali, in primo luogo, la particolarità degli antecedenti e delle circostanze del fatto stesso, l'incensuratezza dell'indagato, il ruolo svolto dal partecipe all'associazione, caratterizzato da assoluta specificità e da esclusivo rilievo soggettivo, che rendono impossibile l'ulteriore attività criminosa.

In punto di fatto, i difensori espongono nell'atto di gravame che, al di là delle contestazioni mosse al Castagna (presunto ruolo assolutamente marginale nel contesto associativo, mancanza di reati fine, sintomatica della non adesione al *pactum sceleris* che connota il sodalizio), con l'originaria istanza era stata paventata l'insussistenza di esigenze cautelari in ragione del periodo di detenzione, l'osservanza delle prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari, della concessione di autorizzazioni a recarsi libero e senza scorta presso strutture sanitarie ospedaliere pubbliche ovvero luoghi di cura privati nonché il Tribunale di Vibo Valentia per la partecipazione al processo che lo vedeva imputato.

Ribadiscono i difensori appellanti che il periodo di detenzione patito costituirebbe elemento significativo strettamente connesso al necessario rispetto del principio di proporzionalità delle misure cautelari; che i presunti contatti avuti con Polito Eugenio William sarebbero stati smentiti dallo stesso collaboratore tanto nel corso dell'esame del medesimo quanto nel controesame; che le autorizzazioni al Castagna a recarsi libero e senza scorta presso le varie strutture ospedaliere condurrebbero a escludere che l'imputato si potesse dedicare all'eventuale ipotesi di inquinamento probatorio ovvero di pericolo di fuga; che le condizioni di salute, ancora gravi, del Castagna, richiedente la sottoposizione a visite cardiologiche con cadenza settimanale, giustificerebbero, ancora di più, la revoca della misura cautelare domiciliare,

onde permettere all'imputato di poter scegliere strutture ospedaliere anche fuori regione.

I difensori insistono nell'accoglimento dell'appello.

All'udienza camerale, la difesa produceva dispositivo della Corte di Appello di Salerno del 17 aprile 2015, dal quel risulta che Castagna Antonio, in riforma della sentenza del GUP della stessa città in data 3 marzo 2008, è stato assolto dal reato di cui al capo g21) per non aver commesso il fatto.

L'appello si presta a essere accolto nei termini che seguono.

Questo Tribunale, in sede di riesame (proc. N. 353/2013 R.R. PERS. in data 16 aprile 2013) avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Tribunale di Catanzaro del 25 marzo 2013, nella trattazione degli elementi fondanti il presupposto della gravità indiziaria, aveva valorizzato, in particolare, le dichiarazioni rese da Polito Eugenio William, che aveva riferito sui rapporti tra il Castagna e Mancuso Antonio, nonché, a conforto delle dichiarazioni del collaboratore, la condanna alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, oltre la multa, irrogata al Castagna dal GUP del Tribunale di Salerno nel procedimento n. 11891/2003 RG NR, per il reato, in concorso con Mancuso Antonio e Cicerone Orazio, di estorsione aggravata dall'articolo 7 Legge n. 203/1991.

Osservava il tribunale nella richiama ordinanza che "dalle indagini di tale procedimento è emerso, in pericolo, che Mancuso Antonio, in qualità di capo dell'omonimo clan, utilizzava Castagna quale emissario, per estorcere il pagamento di una quota del finanziamento pubblico a fondo perduto di € 1.784.257,00 che la società Melograno Village aveva ottenuto. La dazione di denaro era una condizione indispensabile per poter operare sul territorio di Pargheria, ove doveva sorgere il villaggio, rientrando nella zona di competenza della cosca Mancuso", valorizzando, altresì, ulteriori risultanze investigative,

costituite essenzialmente da intercettazioni telefoniche, ritenute come significative del "legame associativo del Castagna Antonino con la cosca Mancuso" (cfr. pagine 16/20).

Ebbene, il successivo svolgimento dibattimentale del procedimento davanti al Tribunale di Vibo Valentia, con l'esame del collaboratore di giustizia Politi Eugenio William, e il ribaltamento, ad opera della Corte di appello di Salerno, nei confronti del Castagna, della sentenza di condanna di primo grado (che lo aveva già assolto da altro reato, riportato al capo g2, contestato in concorso con Mancuso Antonio), si pongono, ad avviso del collegio, quale elementi, sopravvenuti alla originaria adozione della misura, che non possono essere trascurati o sottovalutati, ma che, al contrario, meritano di essere richiamati e considerati ai fini della verifica della attuale sussistenza di esigenze cautelari.

Invero, l'affermazione, proveniente dal Tribunale di Vibo Valentia, riguardo all'esame dibattimentale del Politi (mancata emersione di elementi dai quali desumere con certezza l'estraneità del Castagna dalle condotte addebitategli) e l'assoluzione di quest'ultimo nel procedimento instaurato a Salerno per fatti, in origine, reputati sintomatici e significativi ai fini della partecipazione del Castagna al sodalizio mafioso del Mancuso Antonio, rappresentano evenienze che si riverberano necessariamente e significativamente nella valutazione relativa alla permanenza delle esigenze cautelari attinenti ai profili del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione della condotta criminosa.

Riguardo al primo aspetto, l'assunzione dibattimentale del Polito Eugenio William priva di concretezza e attualità il pericolo che il Castagna possa, direttamente o indirettamente, intervenire sul dichiarante per una eventuale

interferenza sulla fonte di accusa, al fine di minare la genuinità delle dichiarazioni che il Politi potrebbe rendere e che, in effetti, ha già reso.

Riguardo al pericolo di reiterazione della condotta criminosa, l'assoluzione del Castagna nel procedimento davanti al Tribunale di Salerno non rimane senza significato in ordine al giudizio sulla permanenza delle esigenze cautelari, occorrendo individuare in relazione a quale fatto o condotta del Castagna occorre riferire, anche solo in astratto, il pericolo di commissione di ulteriori reati, poiché il venir meno, per intervenuta assoluzione per non aver commesso il fatto, del reato estorsivo contestato al Castagna in concorso con Mancuso Antonio e Cicerone Orazio (quest'ultimo ugualmente assolto), comporta come il pericolo di reiterazione della condotta criminosa non possa essere posto in correlazione con la commissione di ulteriori reati che abbiano come partecipe il Mancuso Antonio, mancando, appunto, il supporto fattuale di correlazione con l'originaria condotta.

Sotto questo profilo, è da ritenere insussistente, per la sopravvenuta acquisizione di elementi positivi, il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, pericolo che non va rapportato al delitto, per il quale vi è dibattimento davanti al Tribunale di Vibo Valentia, di partecipazione ad associazione mafiosa, ma ai fatti significativi e sintomatici da quali poter far emergere la partecipazione al sodalizio del Mancuso, che, nella contestazione viene così descritta: "per aver collaborato con il capo Mancuso Antonio classe 1938, svolgendo il ruolo di percettore di somme estorsive e intermediario nelle operazioni dirette a sottoporre a estorsione gli imprenditori presenti sul territorio di insistenza della cosca, ponendo in essere condotte finalizzate ad occultare la illecita provenienza del denaro, attraverso l'investimento in attività commerciali e imprenditoriali".

Non è senza significato, nel descritto contesto, la constatazione che la Corte di appello di Salerno, oltre ad assolvere il Castagna, ha anche disposto la revoca del sequestro preventivo delle somme esistenti sui conti correnti intestati alla Castagna Antonino S.r.l. nonché a Castagna Antonino personalmente, legittimando, in tal modo, l'operato di quest'ultimo in ordine agli investimenti che, originariamente, erano ritenuti riferibili, in tutto o in parte, alla cosca dei Mancuso.

Quanto al pericolo di fuga, la difesa ne sostiene la insussistenza argomentando dal fatto che il Castagna, autorizzato a portarsi senza scorta in strutture sanitarie pubbliche e private nonché a partecipare al dibattimento, abbia sempre rispettato gli obblighi imposti e senza mai tenere comportamenti sintomatici della determinazione di volersi allontanare dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

Il collegio, pur considerando positivamente le argomentazioni della difesa, ritiene di dover evidenziarle come la dichiarata sussistenza, in ragione dell'attività imprenditoriale del Castagna, di contatti con committenti operanti in Stati esteri, rende necessario, al fine di assicurare la presenza in Italia dell'imputato fino alla definizione del processo, l'adozione della misura cautelare del divieto di espatrio.

Conclusivamente, quindi, in accoglimento dell'appello proposto da Castagna Antonio, la ^{misura} ~~misura~~ degli arresti domiciliari, a cui lo stesso si trova sottoposto a seguito di ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia in data 18 luglio 2014, va sostituita con quella del divieto di espatrio.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale, decidendo sull'appello avanzato dai difensori di CASTAGNA Antonino avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 18 marzo 2015, così provvede:

- A) Sostituisce la misura degli arresti domiciliari, applicata al Castagna Antonino con ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia in data 18 luglio 2014, con quella del divieto di espatrio, prescrivendo al suddetto Castagna di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede;
- B) Manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza a Castagna Antonino e all'autorità preposta alla vigilanza nonché per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, in data 12 maggio 2015.

Il Presidente estensore

